

Non deve però credersi che tali prelievi fossero periodici o ricorressero con una uniformità di tasso. Nel rendiconto del massaro del 1342 si ricorda la *talea* del febbraio e del settembre 1340, la *talea* degli anni 1335, 1337 e 1338, nonché quella dell'aprile e del luglio 1343 fatta sull'*extimum novum*. L'aliquota della *talea* non era costante. Nel 1327 venne prelevata in ragione di 12 denari per libra, pari cioè al 5 % (32); nel 1342 in ragione di 6 denari per libra e così sulla base del 2,50 %; nel 1378 in ragione di 3 denari ogni libra e cioè l'1,25 %. A spiegare questo carattere quasi straordinario della *talea*, vale osservare che questo tributo costituiva un mezzo complementare per il bilancio del Comune, a cui si ricorreva nel caso che fosse insufficiente il gettito delle *gabelle* e degli altri proventi. Così ordinata la *talea* non ha però nulla di singolare e riproduce nelle sue linee fondamentali l'imposta diretta dei comuni medioevali, di cui tanti esempi già conosciamo, anche più perfetti, e di epoca meno recente (33).



Le *gabelle*, ricordate nei rendiconti dei massari, costituiscono la base della finanza comunale. Queste *gabelle* erano state oggetto di importanti accordi con il Principe d'Acaja che vi aveva infine rinunciato a favore del Comune (34). I rendiconti rammentano la *gabella salis antiqua e nova*, ch'era prelevata, almeno nel 1330, sul sale che entrava in Torino, in ragione di 6 denari viennesi per emina (35). Le *gabelle nove supra grano, bestiis et aliis rebus*, pure menzionate, riguardano dazi comunali imposti, non risulta in quale misura, su generi di largo consumo che venivano introdotti nella città. Queste *gabelle* coll'andar del tempo ven-

nero in parte soppresse: sotto Emanuele Filiberto non rimangono che la gabella del vino e della carne (36). Dei proventi derivati dal riscatto di prestazioni personali imposte ai cittadini, si hanno infine nei rendiconti dei massari solo due accenni, l'uno alle *rasparie de militibus* levate negli anni 1328 e 1340 e l'altro al *taxium custodie nocturne* prelevato nel 1378. Tutti i cittadini di Torino validi alle armi erano organizzati militarmente e dovevano prestare al Comune il servizio militare entro determinati limiti disposti dal Consiglio della maggior credenza per la difesa della città. Questo servizio riguarda la custodia delle mura e delle porte ed era ben distinto da quello che il Comune doveva prestare al Principe d'Acaja e per il quale si prendevano di volta in volta accordi con esso. L'esistenza di imposte liberatorie dal servizio di custodia e di difesa della città, doveva però essere correlativa al diritto di dispensa, per il quale è da pensare che occorressero certi requisiti di età, di malattia o di condizione sociale.

MARIO CHIAUDANO

(32) Cfr. *Ordinati*, n. 2, 1327, fo. 35.

(33) Cfr. PERTILI, *Storia del diritto italiano*, Torino, 1804, 2ª ed., vol. II, parte I, pag. 459 e 466; L. CERRARIO, *Della economia politica nel M. E.*, Torino, 1861, vol. II, pag. 30; G. SALVEMINI, *Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295*, Firenze, 1899, pag. 50 e seg.; N. PICCOLOMINI, *Il Monte dei Paschi di Siena e le aziende riunite*, Siena, 1891, vol. I, pag. 47 e seg.; D. BIZZARRI, *Sull'epoca dell'introduzione della Lira e della Magistratura Podestarile in Siena*, in *Atti R. Accad. Scienze*, Torino, 1915, vol. 4, pag. 572 e seg.; G. BISCARO, *I più antichi estimi del Comune di Milano* in *Arch. Stor. Lombardo*, anno LVI, 1929, par. II, pag. 1 e seg.

(34) Cfr. *Archivio Comunale Torino*, n. 6276, fo. 192, accordo con Filippo di Savoia-Acaja del 17 giugno 1330.

(35) Cfr. *Archivio Comunale Torino*, n. 6276, fo. 202.

(36) Cfr. M. CHIAUDANO, *La finanza del Comune di Torino ai tempi di Emanuele Filiberto*, in *Rivista municipale - Torino*, 1928, n. 7-8, Tabella I.